



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0012535 P-4.22.1

del 31/12/2018



21886437

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e.p.c.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le Politiche europee
Nucleo Guardia di Finanza

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta di Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni - COM(2018) 819.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p. Il Capo del Dipartimento
Cons. Diana Agosti

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

Proposta di Direttiva del Consiglio che modifica della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni.

- Codice della proposta: COM(2018) 819
- Codice interistituzionale: 2018/0415 (CNS)
- Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Premessa: finalità e contesto

Il 5 dicembre 2017 il Consiglio Ecofin ha adottato la Direttiva sull'IVA nel commercio elettronico che, in particolare, estende il campo di applicazione del Mini Sportello Unico a tutti i servizi nonché alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alle vendite a distanza di beni importati da territori o paesi terzi, trasformandolo in uno Sportello Unico, ed introduce disposizioni speciali applicabili ai soggetti passivi che facilitano determinate cessioni effettuate da altri soggetti passivi tramite l'uso di un'interfaccia elettronica.

La Direttiva è accompagnata da una Dichiarazione a verbale del Consiglio dell'Unione Europea e della Commissione Europea, con impegno ad adottare misure legislative volte a disciplinare, in particolare, il ruolo delle piattaforme che intervengono nelle transazioni su vendite a distanza, al fine di rendere possibile l'entrata in vigore del nuovo regime a partire dal 1° gennaio 2021. Per dare attuazione a tale impegno, la proposta in oggetto sostiene le modifiche della Direttiva IVA, che si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2021, con le norme aggiuntive necessarie ad integrare le disposizioni della Direttiva relative alle interfacce elettroniche che facilitano le cessioni di beni a persone che non sono soggetti passivi nell'UE da parte di soggetti passivi non stabiliti nell'UE e al regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione alternativo all'OSS.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta stabilisce le disposizioni dettagliate necessarie per integrare la Direttiva sull'IVA nel commercio elettronico, che fa parte del Piano d'azione sull'IVA¹ ed è stata considerata un'iniziativa

¹ "Verso uno spazio unico europeo dell'IVA – Il momento delle scelte" [COM(2016) 148 final].

fondamentale della Strategia per il mercato unico digitale, della Strategia per il mercato unico e del Piano d'azione per l'e-government².

La base giuridica è l'articolo 113 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in base al quale il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo la procedura legislativa speciale, e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri nel settore dell'imposizione indiretta.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea, in virtù del quale l'Unione può intervenire soltanto se gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti delle azioni in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui una proposta, come quella in oggetto, non rientra in un ambito di competenza esclusiva dell'Unione europea ma gli Stati membri non possono conseguire in misura sufficiente gli obiettivi previsti. Infatti, la proposta affronta alcune questioni derivanti dall'adozione della Direttiva sull'IVA nel commercio elettronico che deve essere applicata da tutti gli Stati membri e le modifiche permettono, in particolare, di garantire che le disposizioni relative alle interfacce elettroniche siano applicate in modo armonizzato da tutti gli Stati membri, al fine di non creare lacune che potrebbero causare perdite di entrate.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del Trattato sull'Unione europea in virtù del quale il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei Trattati.

In particolare, la misura è proporzionata all'obiettivo perseguito dal momento che non va al di là di quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi della Direttiva sull'IVA nel commercio elettronico nonché per il corretto funzionamento del mercato unico. Gli Stati membri, infatti, non potrebbero affrontare tali questioni senza una proposta di modifica della Direttiva IVA.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La proposta stabilisce le norme specifiche necessarie per la corretta applicazione di alcune disposizioni della Direttiva sull'IVA nel commercio elettronico, i cui obiettivi non possono essere raggiunti mediante l'adozione di misure di esecuzione, in quanto richiedono la modifica di disposizioni di base della Direttiva IVA. In particolare, si tratta delle disposizioni relative alle interfacce elettroniche che facilitano le cessioni di beni nell'UE effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell'UE e del regime speciale per la dichiarazione ed il pagamento dell'IVA all'importazione

² Rispettivamente COM(2015) 192 final, COM(2015) 550 final e COM(2016) 179 final.

qualora lo Sportello Unico per le importazioni non sia utilizzato.

Nello specifico, l'articolo 14 bis della Direttiva sull'IVA nel commercio elettronico dispone che se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, le vendite a distanza di beni importati da territori/paesi terzi di un valore intrinseco fino a 150€ (paragrafo 1) o le cessioni di beni all'interno della Comunità da parte di un soggetto passivo non stabilito nella Comunità a una persona che non è un soggetto passivo (paragrafo 2), si considera che lo stesso soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto detti beni. In questo modo, una cessione B2C da impresa a consumatore facilitata da un'interfaccia elettronica è di fatto suddivisa in due operazioni: una cessione B2B (cedente-interfaccia elettronica) e una cessione B2C (interfaccia elettronica-acquirente).

Al riguardo, la proposta prevede che la spedizione o il trasporto debba essere imputato alla cessione B2C dall'interfaccia elettronica all'acquirente, mentre la prima cessione B2B è esente con il diritto per il cedente di detrarre l'IVA versata a monte per l'acquisto/importazione dei beni ceduti. In più, le interfacce elettroniche potranno utilizzare l'OSS anche per le cessioni nazionali qualora abbiano ceduto i beni in conformità dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, al fine di evitare ulteriori oneri amministrativi per le imprese interessate nonché il rischio di perdite di entrate IVA. Ai sensi dell'articolo 369 ter della Direttiva IVA, infatti, l'OSS può essere utilizzato solo per dichiarare e versare l'IVA sulle vendite a distanza intracomunitarie di beni e non sulle cessioni nazionali di beni. Quando vendono beni tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, i cedenti possono detenere una scorta degli stessi in diversi Stati membri a partire dalla quale effettuano cessioni nazionali. Le interfacce elettroniche, che si ritiene abbiano ceduto tali beni, sarebbero quindi tenute a registrarsi ai fini IVA in tutti questi Stati membri per contabilizzare l'IVA su tali cessioni nazionali, con conseguenti oneri supplementari a loro carico.

Inoltre, circa il regime speciale per la dichiarazione ed il pagamento dell'IVA all'importazione, alternativo all'OSS per la dichiarazione dell'IVA sulle vendite a distanza di beni importati da paesi/territori terzi, la proposta prevede di allineare il pagamento globale dell'IVA all'importazione di tale regime speciale con il termine previsto per il pagamento globale dell'obbligazione doganale di cui all'articolo 111 del Codice Doganale dell'Unione, ovvero fino alla metà del mese successivo a quello di importazione.

Trattandosi di norme che si aggiungono a quelle introdotte dalla direttiva UE 2017/2455 e che integrano quest'ultima, consentendone la corretta applicazione, rivestono grande importanza al fine dell'estensione degli attuali regimi speciali per la tassazione dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e dei servizi forniti per via elettronica alle vendite a distanza di beni, sia intracomunitari che provenienti da Paesi terzi.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Il progetto risulta conforme agli interessi nazionali perché l'Italia ha sempre manifestato un sostegno generale alla Direttiva sull'IVA nel commercio elettronico e all'estensione dello Sportello Unico ai servizi e alle vendite a distanza di beni, anche come prima tappa per la realizzazione del sistema dell'IVA definitivo.

Inoltre, con la riduzione degli oneri connessi al commercio elettronico transfrontaliero UE di beni si favorirà l'accesso al mercato unico di nuove aziende, soprattutto di piccole dimensioni, in precedenza escluse da tale attività. L'aumento del numero delle aziende che svolgeranno tale tipo di attività e la diminuzione dei costi di conformità porteranno ad una maggiore competitività del Paese nel settore del commercio elettronico transfrontaliero intraUE di beni.

L'Italia è pertanto a favore della proposta in oggetto e presterà particolare attenzione alle

disposizioni di attuazione della responsabilità delle piattaforme, per la quale è stato scelto il c.d. "deemed supplier model", in cui la piattaforma figura come l'unico e pieno soggetto responsabile per la riscossione ed il versamento dell'IVA. In particolare, il campo di applicazione di tale responsabilità dovrà essere sufficientemente ampio per garantire il coinvolgimento del maggior numero possibile di soggetti nella riscossione dell'IVA, tenendo conto della presenza di numerosi modelli di business, in continua evoluzione, e dell'enorme peso di tali operatori economici nel commercio elettronico (definizione del concetto di "facilita" di cui agli articoli 14 bis e 242 bis della Direttiva IVA).

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

La proposta stabilisce le norme specifiche necessarie per la corretta applicazione di alcune disposizioni della Direttiva sull'IVA nel commercio elettronico ed è il risultato delle discussioni della Commissione europea con le autorità degli Stati membri, sia dell'amministrazione fiscale che doganale, nell'ambito del Gruppo sul Futuro dell'IVA, nonché con le imprese interessate, sia nel quadro del Gruppo di Esperti sull'IVA che nel corso di riunioni mirate con operatori postali e di interfacce elettroniche, e di un apposito seminario Fiscalis 2020 tenutosi a Malta nel marzo 2018. Presentata dalla Commissione europea nel corso della riunione del Gruppo Questioni Fiscali – Fiscalità Indiretta del Consiglio del 12 dicembre 2018, la proposta sarà oggetto di discussione del prossimo incontro del Gruppo Questioni Fiscali di mercoledì 9 gennaio 2019.

La maggior parte delle delegazioni ha espresso favore per la proposta ed è ottimista sul negoziato, nonostante qualche preoccupazione sui tempi stretti. Infatti, come indicato nella Dichiarazione a verbale del Consiglio dell'Unione Europea e della Commissione Europea all'atto dell'adozione della Direttiva sull'IVA nel commercio elettronico, le misure legislative volte a disciplinare, in particolare, il ruolo delle piattaforme che intervengono nelle transazioni su vendite a distanza, al fine di rendere possibile l'entrata in vigore del nuovo regime a partire dal 1° gennaio 2021, dovranno essere adottate entro il 1° gennaio 2020.

La Presidenza entrante rumena ha come obiettivo l'adozione della proposta all'Ecofin di marzo p.v..

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Le norme contenute nella proposta, che dovranno essere oggetto di recepimento nazionale entro il 31 dicembre 2020, intervengono sulle disposizioni della Direttiva UE 2017/2455, le quali, analogamente, si applicheranno soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2021. In particolare, la proposta determina la necessità di effettuare modifiche o integrazioni alla normativa interna che disciplina l'imposta sul valore aggiunto, con particolare riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633 e al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni con la legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

Non si ravvisano competenze delle Regioni o delle Autonomie locali.

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Non sussistono, in linea generale, effetti sull'organizzazione dell'Agenzia delle Entrate.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Con riferimento ai cittadini la proposta in commento non fa sorgere specifici effetti. Per quanto concerne, invece, le imprese si ritiene che la proposta incida sugli adempimenti IVA e sulla contabilità delle interfacce elettroniche (marketplace) che facilitano le vendite a distanza tra fornitori e consumatori, secondo quanto dispone l'articolo 14 bis della Direttiva IVA.

Altro

--

TABELLA DI CORRISPONDENZA
Articolo 6, comma 5, L. 234/2012

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione Europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Articolo 1, che opera le seguenti modificazioni della direttiva 2006/112/CE:		-Il recepimento della direttiva necessita di un intervento di natura primaria
introduce l'articolo 36 ter	Articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633	-Non richiede il sostenimento di oneri finanziari aggiuntivi - Per il recepimento della direttiva, sarà coinvolto il Ministero dell'economia e delle finanze
introduce l'articolo 136 bis	L'attuale normativa relativa al regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti non UE ed UE è contenuta negli articoli da 74-quinquies a 74-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633	- Le norme contenute nella direttiva UE, che dovranno essere oggetto di recepimento nazionale entro il 31 dicembre 2020, intervengono
modifica l'articolo 204		fondamentalmente sulle disposizioni della direttiva UE 2017/2455, le quali
modifica l'articolo 369 bis		anch'esse si applicheranno
sostituisce l'articolo 369 ter		soltanto a decorrere dal 1°
sostituisce l'articolo 369 septies		gennaio 2021.



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Roma

UFFICIO LEGISLATIVO – FINANZE

Al Dipartimento per le Politiche Europee

- Servizio informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

e, p.c.,

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

All'Ufficio Legislativo Economia

**Al Ministero degli Affari Esteri ed alla
Cooperazione Internazionale**

- Nucleo di valutazione degli atti UE

Loro Sedi

Oggetto: Invio relazione COM.

Proposta di Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessini nazionali di beni.

- Codice del Consiglio: 15471/2018
- Codice della proposta: COM(2018) 819
- Codice interistituzionale: 2018/0415 (CNS)

Con riferimento alla questione di cui all'oggetto, si trasmette, in qualità di Amministrazione con competenza prevalente, la relazione prevista dall'art. 6, comma 4, della Legge n. 234 del 2012.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(documento firmato digitalmente)